



COMUNE DI GENOVA

Prot. informatico

Genova, 31 marzo 2025

**Al Vicedirettore Generale**

**Al Direttore Generale Operativo**

**Ai Direttori di Area**

**Ai Dirigenti**

**Alle unità organizzative che presidiano la comunicazione esterna e interna e l'informazione**

**E p. c.**

**Al Vicesindaco reggente**

**Al Presidente del Consiglio comunale**

**Agli Assessori comunali**

**Ai Consiglieri comunali**

**Ai Presidenti dei Municipi**

**Agli Assessori municipali**

**Ai Consiglieri municipali**

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Informazione e comunicazione istituzionale nel periodo elettorale in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025.**

**1. Divieto di comunicazione istituzionale in periodo elettorale ai sensi dell'art. 9 legge 28/2000**

Con decreto del 24 marzo 2025 il Ministro dell'Interno ha fissato la data di svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative per i giorni di **domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025**, con eventuale turno di **ballottaggio nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025**.

Con due decreti prefettizi del 27 marzo 2025 sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione diretta del Consiglio Comunale e dei nove Consigli municipali, che si terrà **contestualmente a quella del Sindaco**.



Comune di Genova | Segreteria Generale |  
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 Genova |  
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 5572580 |  
E-mail uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

L'articolo 9 comma 1 della legge n. 28/2000 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione pubblica) prevede che **“è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”**.

Alla luce di questa norma, letta in combinato disposto con articolo 18 comma 1 del D.P.R. 570 del 1960 nel quale si prevede che il Sindaco è tenuto, con la pubblicazione di un manifesto da effettuarsi quarantacinque giorni prima della data delle elezioni, a comunicare agli elettori il dispositivo del decreto prefettizio di indizione dei comizi, il termine iniziale del divieto coincide con **mercoledì 10 aprile 2025**.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni per la corretta gestione delle attività di comunicazione, che recepiscono gli indirizzi espressi da AGCOM, Autorità garante delle Comunicazioni, che svolge a livello nazionale funzioni di regolamentazione, vigilanza e sanzione sull'osservanza delle norme in materia, e dai CORECOM, Comitati regionali per le comunicazioni, che svolgono a livello locale tali attività.

## 2. 2. Criteri di liceità della comunicazione istituzionali

Facendo riferimento agli indirizzi dell'Autorità, consolidati nelle pronunce in materia di par condicio nelle comunicazioni elettorali, così come enucleati nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale di AGCOM, per non ricadere nel divieto di cui all'art. 9 la comunicazione istituzionale deve essere **cumulativamente**:

- 1) **Impersonale** ovvero riconducibile all'attività istituzionale dell'organo e non del soggetto persona fisica.
- 2) **Indispensabile** ovvero non rinviabile per l'assolvimento dell'interesse pubblico, che non avrebbe potuto essere garantito in altra modalità.

La forma impersonale della comunicazione è quindi assicurata se l'attività non viene ricondotta ad un **soggetto determinato o determinabile**, ma al Comune come ente.

A tal fine nella comunicazione istituzionale **non è ammesso l'uso del nome** degli appartenenti agli organi dell'Ente, **né l'utilizzo del logo (stemma)**, che va sostituito con il solo emblema della Repubblica.



Comune di Genova | Segreteria Generale |  
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 Genova |  
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 5572580 |  
E-mail [uffsegretariogen@comune.genova.it](mailto:uffsegretariogen@comune.genova.it) |





COMUNE DI GENOVA

Sono ammessi invece eventuali dati di comunicazione informativa, necessari a veicolare l'attività oggetto di comunicazione, come esemplificativamente l'indicazione del sito internet istituzionale o del numero di centralino dell'Ente.

Il concetto di indispensabilità è invece legato a quello di **indifferibilità** della comunicazione, che non può essere svolta in un momento successivo a quello della campagna elettorale, perché il differimento comporterebbe un mancato assolvimento dei compiti istituzionali del Comune.

Ne consegue che possono proseguire regolarmente, in quanto attività di pubblicità legale o comunicazione consentita, le pubblicazioni degli atti all'albo pretorio o in Amministrazione Trasparente, come previsto dalle vigenti norme, le trasmissioni in diretta delle sedute dal Consiglio comunale e le attività di comunicazione su piattaforme e supporti fisici o informatici, in merito alle modalità di fruizione dei servizi comunali, queste ultime purché effettuate nel rispetto dei criteri sopra indicati.

Si allega alla presente un prospetto contenente le unità organizzative che a vario titolo si occupano di comunicazione ed informazione, che potranno continuare a svolgere le loro attività nei limiti imposti dal divieto in esame e quindi nel rispetto dei criteri di liceità della comunicazione come sopra dettagliati.

### **3. Perimetro del divieto**

La delimitazione delle attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale è finalizzata ad evitare che si possano configurare forme di propaganda a vantaggio dei soggetti politici coinvolti nelle competizioni elettorali, attraverso comunicazioni con modalità e contenuti suggestivi che possano influenzare il libero convincimento degli elettori.

Dal **punto di vista soggettivo**, con l'espressione "tutte le amministrazioni pubbliche" si intendono quelle indicate dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 - che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche Amministrazioni - ed individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 che ha abrogato l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

I singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda purché al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, senza utilizzare mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni, e con particolare attenzione ad evitare correlazioni fra le attività svolte come privato e quelle realizzate in rappresentanza dell'Ente.



Comune di Genova | Segreteria Generale |  
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 Genova |  
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 5572580 |  
E-mail [uffsegretariogen@comune.genova.it](mailto:uffsegretariogen@comune.genova.it) |





COMUNE DI GENOVA

Dal **punto di vista oggettivo**, il divieto fa riferimento ad **ogni attività di comunicazione pubblica**, così come disciplinata dalla Legge 150/2000, caratterizzata da ampiezza, capacità diffusiva e pervasività analoghe a quelle dei mezzi di informazione, incluse le attività riferite a singole iniziative/manifestazioni/eventi ed indipendentemente dai mezzi tecnici e organizzativi utilizzati.

AGCOM, sottolineando che l'evoluzione dei mezzi di comunicazione dall'emanazione della legge 28/2000 impone un adattamento delle norme al nuovo assetto che si è creato, estende il divieto, nella prassi applicativa, oltre ai tradizionali mezzi di radio, televisione e stampa, anche ai nuovi strumenti e canali, quali profili social (Facebook, Instagram ecc.), siti internet, e sistemi di messaggistica istantanea (Whatsapp, X, Telegram, ecc.).

Infine, in relazione **all'attività di informazione** svolta dalle P.A. è stato precisato da AGCOM che la legge n.150/2000, pur elencando separatamente le attività di informazione da quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri di indispensabilità e impersonalità dei contenuti di cui all'art. 9 della legge 28/2000 sono applicabili anche alle attività di informazione, quali ad esempio lanci di notizie su attività degli organi politici, che devono quindi rispettare i criteri di impersonalità e indispensabilità sopra descritti.

Per quanto concerne le applicazioni concrete del divieto da parte dell'Autorità Garante per le comunicazioni, con particolare riferimento alle tematiche legate ai nuovi mezzi di comunicazione quali i profili sui social network, si rimanda alle FAQ AGCOM reperibili al seguente link:

<https://www.agcom.it/competenze/media/par-condicio#faq>

Si dispone la pubblicazione di questa Circolare sulla pagina di Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Genova.

**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa Concetta Orlando**  
**(documento firmato digitalmente)**



Comune di Genova | Segreteria Generale |  
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 Genova |  
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 5572580 |  
E-mail uffsegretariogen@comune.genova.it |

